



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia
BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 23 AGOSTO 2004

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

D.G. Servizi di pubblica utilità

DECRETO DIRETTORE GENERALE 12 AGOSTO 2004 - N. 14140

(5.3.5)

Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) – via S. Caboto n. 1. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della seconda linea di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto a tecnologia innovativa di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Parona Lomellina (PV) – località Cavo dei Dossi – Cascina Scocchellina, già autorizzato con d.g.r. n. 7/2362 del 28 novembre 2000. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 17 l.r. 26/2003. Art. 15 del d.P.R. 203/88

D.G. Servizi di pubblica utilità

(BUR20040139)

(5.3.5)

D.d.g. 12 agosto 2004 - n. 14140

Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) - via S. Caboto n. 1. Approvazione del progetto, autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio della seconda linea di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto a tecnologia innovativa di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi ubicato in comune di Parona Lomellina (PV) - località Cavo dei Dossi - Cascina Scocchellina (PV) - località Cavo dei Dossi - Cascina Scocchellina, già autorizzato con d.g.r. n. 7/2362 del 28 novembre 2000. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 17 l.r. 26/2003. Art. 15 del d.P.R. 203/88

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la l. 13 luglio 1966, n. 615;
- il d.P.R. 15 aprile 1971, n. 322;
- la l.r. 13 luglio 1984, n. 35;
- la deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale ex art. 5 del d.P.R. 915/82;
- il d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203;
- il d.p.c.m. 21 luglio 1989;
- il d.m. 12 luglio 1990;
- la l. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
- il d.P.R. 25 luglio 1991;
- la l. 28 dicembre 1993, n. 549;
- la l. 21 gennaio 1994, n. 61;
- il d.P.R. 12 aprile 1996 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni;
- il d.m. 19 novembre 1997, n. 503;
- l.r. 3 settembre 1999, n. 20;
- la Decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2001/118/CE del 16 gennaio 2001;
- la Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 9 aprile 2002;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26;
- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

Preso atto che i Dirigenti dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti e dell'Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) riferiscono che la Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) - via S. Caboto n. 1, ha presentato:

- istanza, in atti regionali prot. n. 59676 del 5 novembre 1999 e successive integrazioni, tendente ad ottenere l'approvazione del progetto, l'autorizzazione alla realizzazione della seconda linea di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto a tecnologia innovativa di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Comune di Parona Lomellina (PV) - località Cavo dei Dossi - Cascina Scocchellina;

- istanza, di cui al fascicolo n. 24589/59675/99, tendente ad ottenere l'autorizzazione per il medesimo impianto ai sensi dell'art. 15 del d.P.R. n. 203/88;

Richiamate le dd.g.r.:

- 24 settembre 1999 n. 6/45274 avente per oggetto: «Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni - Revoca delle dd.g.r. nn. 51932/85 - 54407/85 - 24447/87 - 23701/92 - 42335/93», come integrata dalle dd.g.r. nn. 6/48055 del 4 febbraio 2000 e 7/5964 del 2 agosto 2001;

- 29 dicembre 1999 n. 6/47566 avente per oggetto: «Ditta Lomellina Energia s.r.l. Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di trat-

tamento mediante inertizzazione delle ceneri leggere derivanti dal proprio impianto di recupero e valorizzazione energetica di RSU/RSAU ubicato in Comune di Parona (PV) e già autorizzato con d.g.r. n. 24004 del 13 gennaio 1997. Artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Art. 6 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203»;

- 28 novembre 2000 n. 7/2362 avente per oggetto: «Autorizzazione all'ampliamento quantitativo e contestuale rinnovo dell'autorizzazione alla Ditta Lomellina Energia s.r.l. per l'esercizio di un impianto a tecnologia innovativa di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali non pericolosi sito in Parona (PV), località Cavo dei Dossi - Cascina Scocchellina»;

Richiamato, inoltre, il Decreto del Direttore Generale della Direzione Urbanistica n. 7284 del 23 marzo 2000, avente per oggetto: «Progetto della seconda linea di combustione dell'impianto di recupero e valorizzazione energetica di rifiuti di Parona (PV). Proponente: Lomellina Energia s.r.l. - Corsico. Pronuncia di compatibilità ambientale della Regione Lombardia ai sensi degli artt. 1 e 5 del d.P.R. 12 aprile 1996»;

Preso atto che il Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti riferisce che:

a) l'istanza presentata dalla Ditta in data 5 novembre 1999 tendeva ad ottenere l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di una seconda linea di termovalorizzazione di rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi mediante un impianto a contenuto innovativo, ai sensi dell'art. 32 della l.r. 21/93 e degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97;

b) nel corso della Conferenza ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, tenutasi in data 9 maggio 2001, la Provincia di Pavia ribadiva i contenuti della d.g.p. n. 105 del 26 marzo 2001 nella quale aveva espresso parere non favorevole in relazione all'istanza presentata ai sensi dell'art. 32 del l.r. 21/93 relativamente alle tipologie di rifiuti riconducibili alla legge in menzione (rifiuti urbani) soprattutto alla luce del piano provinciale già adottato;

c) a fronte di quanto espresso dalla Provincia, la Conferenza veniva rinviata a data da destinarsi, previa trasmissione da parte della Ditta di formale dichiarazione di volontà di prosecuzione dell'istanza ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 22/97 e relativa esclusivamente ai rifiuti speciali;

d) con nota prot. n. 30093 del 9 ottobre 2001 l'U.O. Gestione Rifiuti sollecitava un riscontro da parte della Ditta rispetto a quanto dichiarato in Conferenza;

e) con nota in atti regionali prot. n. 33302 del 6 novembre 2001 la Ditta confermava il proprio interesse per la prosecuzione dell'istruttoria ai sensi del d.lgs. 22/97 relativamente ai rifiuti speciali;

f) con nota prot. n. 1367 del 17 gennaio 2002 veniva richiesto alla Ditta la presentazione di documentazione tecnica integrativa che escludesse dal progetto i rifiuti riconducibili alla l.r. 21/93;

g) con nota in atti regionali prot. n. 23369 del 9 luglio 2002 la Ditta trasmetteva le integrazioni richieste;

h) a seguito delle integrazioni trasmesse dalla Ditta, veniva convocata la Conferenza ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 22/97, in data 24 luglio 2002, nella quale sono stati acquisiti i seguenti specifici pareri:

- Regione Lombardia - U.O. Gestione Rifiuti: ha concluso positivamente l'istruttoria tecnica. Visto anche il parere espresso dalla Giunta Provinciale, si riserva di valutare l'ampliamento impiantistico richiesto alla luce della nuova normativa regionale, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale, con particolare riferimento all'inquadramento dell'impianto all'interno della pianificazione regionale (il riferimento attuale è la vigente l.r. n. 26/2003 che prevede una pianificazione regionale ad oggi non ancora adottata);

- Regione Lombardia - U.O. Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale: conferma il parere favorevole già espresso;

- Provincia: ha concluso l'istruttoria; esprime parere come da d.g.p. n. 243 del 23 luglio 2002 acquisita agli atti della Conferenza;

- Comune di Parona: esprime parere favorevole anche alla luce di una concertazione sul territorio per una rapida soluzione dei problemi interni al comune (con particolare riferimento agli aspetti viabilistici);

- Dichiarazione del Soggetto istante: La ditta conferma che i dati relativi alle emissioni della prima linea sono stati determinati sulla base delle procedure previste dal decreto regionale per la gestione degli SME (sistema monitoraggio emissioni). Visto il parere espresso dalla Provincia, presenta le osservazioni di cui all'allegata nota e, con particolare riferimento alle potenzialità di stoccaggio dell'RDF, vista la previsione progettuale di aumento del 25% dello stoccaggio esistente in aggiunta alle previsioni progettuale di uno stoccaggio aggiuntivo di emergenza, precisa che non ci saranno problemi nello stoccaggio del suddetto materiale tenendo in considerazione il fatto che le manutenzioni programmate delle due caldaie non saranno contestuali;
- Conclusioni della Conferenza: Visti i pareri espressi la Conferenza dà mandato alla Struttura regionale di predisporre il provvedimento conclusivo;

Precisato che, le motivazioni che hanno portato all'espressione del parere negativo della Provincia di Pavia, di cui al d.g.p. n. 243/2002 sono sinteticamente le seguenti:

- 1) ridotta capacità di stoccaggio di RDF già rilevata sull'esistente e, alla luce dell'ampliamento richiesto, non sufficientemente dimensionata in particolare nei periodi di fermata tecnica per le manutenzioni programmate;
- 2) non è stato evidenziato come l'attività della seconda linea si rapporti in termini favorevoli al sistema di gestione degli RSU della Provincia di Pavia e del territorio lombardo, e quindi risultare compatibile con le esigenze di smaltimento rispetto alle offerte, in una logica di corretta programmazione finalizzata all'efficienza del sistema di gestione dei rifiuti regionale;
- 3) come evidenziato anche nel Decreto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale non sono state individuate forme di compensazione degli impatti maggiori con particolare riferimento al sovraccarico viabilistico ed alla necessità di potenziamento del monitoraggio ambientale;

Rilevato che, la società istante nel corso della conferenza del 24 luglio 2002 ha controdedotto le suddette osservazioni tecniche come segue:

- a) per quanto riguarda il punto 1) le fermate delle caldaie saranno programmate in modo che non siano contestuali e che quindi la capacità di stoccaggio di RDF sia sufficientemente dimensionata;
 - b) in relazione al punto 2), la seconda linea sarà dedicata al trattamento di rifiuti speciali e pertanto non interagisce con il sistema di gestione degli RSU della Provincia di Pavia;
- Dato atto inoltre che, relativamente ai maggiori impatti, il provvedimento autorizzativo fa proprie prescrizioni contenute nel Decreto di Pronuncia di Compatibilità Ambientale, in particolare:
- il gestore, in caso di superamento dei valori limite della qualità dell'aria nelle stazioni fisse di monitoraggio, adotterà tutti gli accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni in atmosfera;
 - effettuerà, almeno una volta all'anno e per un intervallo di osservazione adeguato (non inferiore a sette giorni consecutivi), una campagna di monitoraggio, da concordarsi con gli organi competenti, volta a:
 - a) misurare l'inquinamento effettivamente prodotto dall'impianto e l'eventuale rilascio di composti volatili odorigeni nell'area di impatto;
 - b) stabilire eventuali correlazioni con le centraline fisse;
 - c) verificare l'aderenza dei valori misurati con quelli simulati con i modelli matematici utilizzati nell'ambito dello studio d'impatto ambientale;
 - inoltre, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si atterrà alle prescrizioni stabilite nell'atto regionale autorizzativo ai sensi del d.P.R. 203/1988, e che vengono riportate nell'allegato al presente;

- a) misurare l'inquinamento effettivamente prodotto dall'impianto e l'eventuale rilascio di composti volatili odorigeni nell'area di impatto;
- b) stabilire eventuali correlazioni con le centraline fisse;
- c) verificare l'aderenza dei valori misurati con quelli simulati con i modelli matematici utilizzati nell'ambito dello studio d'impatto ambientale;

- inoltre, per quanto riguarda le emissioni in atmosfera, si atterrà alle prescrizioni stabilite nell'atto regionale autorizzativo ai sensi del d.P.R. 203/1988, e che vengono riportate nell'allegato al presente;

Rilevato che a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo proposto dalla società istante avverso il protrarsi del procedimento autorizzativo, il giudice amministrativo ha inviato gli uffici regionali a concludere il procedimento entro 90 giorni dalla sentenza ovvero entro il 22 agosto p.v.;

Rilevato che comunque tutte le fasi del procedimento sono state esaurientemente concluse e che non sussistono ulteriori elementi di valutazione che possano modificare le risultanze della Conferenza;

Valutato quindi di procedere all'adozione del provvedimento autorizzativo secondo le risultanze della Conferenza dei Servizi del 24 luglio 2002, che dava mandato alla struttura regionale di predisporre il provvedimento conclusivo;

Preso atto degli accertamenti e verifiche compiuti dalla Struttura Autorizzazioni e vagliati dal Dirigente dell'Unità Organizzativa Gestione Rifiuti che, al riguardo, dichiara che:

a) le caratteristiche dell'impianto, le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi e i quantitativi di rifiuti trattati sono riportate nell'Allegato A che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) la ditta è iscritta alla CCIAA di Milano con n. 11629940153 del 19 febbraio 1996 avente per oggetto sociale: «...la gestione... di impianti... per il trattamento e lo smaltimento di rifiuti...»;

c) è stata acquisita la certificazione di cui all'art. 3 del d.lgs. 8 agosto 1994, n. 490, di cui al certificato della CCIAA di Milano n. 117243/2001/CMI1727 del 4 ottobre 2001;

d) è determinato in € 1.252.367,77 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia relativo a:

- messa in riserva di 1.500 mc di rifiuti speciali non pericolosi già idonei per essere direttamente alimentati alla II linea di termoutilizzazione, pari a € 23.235,00;
- impianto avente una potenzialità annua di 180.000 t, pari a € 98.126,81;
- deposito preliminare di 4.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 759.157,00;
- II linea termoutilizzazione pari a € 371.848,96;

e) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole proponendo le prescrizioni di cui al punto 2 dell'allegato A soprarichiamato;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa espletata ai sensi del d.P.R. 203/88 e del d.m. 503/97 compiuta dalla Unità Organizzativa Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) e vagliata dal Dirigente dell'Unità Organizzativa medesima che, in proposito, precisa che:

a) le caratteristiche degli impianti e i limiti alle emissioni, nonché il termine per la messa a regime degli stessi, sono riportati nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

b) l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole, proponendo le prescrizioni riportate nell'allegato B soprarichiamato;

Visto che i Dirigenti dell'U.O. Gestione Rifiuti e dell'U.O. Protezione Ambientale e Sicurezza Industriale propongono l'assunzione del provvedimento autorizzativo, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, dell'art. 17 della l.r. 26/2003 e dell'art. 15 del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203, alle condizioni e con le prescrizioni riportate negli allegati A e B;

Visto l'art. 17 della legge regionale 23 luglio 1996, n. 16: «Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza della giunta regionale» che individua le competenze dei Direttori Generali;

Visto l'art. 19 comma 1 lett. a) della l.r. 26/2003;

Richiamata la d.g.r. 18 dicembre 2003, n. 15655, recante il V organizzativo dell'anno 2003, con la quale tra l'altro è stata disposta, con decorrenza 1 gennaio 2004, oltre alla modifica della denominazione della Direzione Generale «Risorse Idriche e Servizi di Pubblica Utilità» in «Servizi di Pubblica Utilità», la nuova articolazione organizzativa delle Direzioni Generali in Unità Organizzative e Strutture, confermando, tra l'altro, al ruolo di Direttore della D.G. Servizi di Pubblica Utilità l'ing. Paolo Alli;

Decreta

1. di approvare il progetto e autorizzare la Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in Corsico (MI) - via S. Caboto n. 1, alla realizzazione e all'esercizio della seconda linea di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi presso l'impianto ubicato in Comune di Parona Lomellina (PV) - località Cavo dei Dossi - Cascina Scocchellina, alle condizioni e con le prescrizioni di cui agli allegati A e B, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di stabilire che il presente provvedimento di autorizza-

zione decade automaticamente qualora il soggetto autorizzato:

- non inizi i lavori entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione;
- non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali (linee) entro tre anni dal rilascio dell'autorizzazione;

3. di disporre che l'esercizio delle operazioni di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi nella II linea può essere avviato dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori che il soggetto autorizzato deve trasmettere alla Provincia di Pavia, al comune di Parona (PV) ed all'ARPA - Dipartimento provinciale di Pavia. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla-osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;

4. di far presente che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi nella II linea, ha la durata di cinque anni dalla data di messa in esercizio dell'impianto di cui al punto precedente e che, ai sensi del 3° comma dell'art. 28 d.lgs. 22/97, la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro centottanta giorni dalla scadenza della stessa autorizzazione;

5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a revoca ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97, ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;

6. di far presente che l'attività di controllo è esercitata, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 22/97, dalla Provincia di Pavia, a cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni della presente deliberazione, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. 22/97;

7. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto;

8. di far presente che il presente atto produce gli effetti del 5° comma dell'art. 27 del d.lgs. 22/97 e che, in particolare, sostituisce sotto ogni profilo la Concessione Edilizia Comunale *ex lege* 10/77 fatti salvi gli eventuali oneri di urbanizzazione e che l'approvazione del progetto in esame costituisce variante automatica e temporanea allo strumento urbanistico comunale, così come definita dalla Circolare esplicativa n. 4301 del 5 agosto 1998, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 36 - III Supplemento Straordinario del 10 settembre 1998;

9. di disporre che la ditta si adegui alle disposizioni del d.P.R. 203/88 e del d.m. 503/97 per quanto riguarda i limiti di emissione in atmosfera, prescrivendo altresì che i livelli di emissione siano adeguati a quanto consentito dall'adozione delle migliori tecnologie disponibili (BAT), tenuto conto che esistono già impianti operanti nel territorio lombardo che presentano valori di emissione significativamente inferiori rispetto a quanto previsto dalle normative citate;

10. di demandare l'accertamento della regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, nonché del rispetto dei valori limite, all'ARPA - Dipartimento provinciale di Pavia;

11. di disporre che, in fase di realizzazione ed esercizio, le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e gestionali migliorative, che mantengano la potenzialità ed i principi del processo impiantistico approvato e non modifichino la quantità e le tipologie dei rifiuti autorizzati, siano esaminate dalla Provincia di Pavia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, una nulla-osta alla loro realizzazione, informandone la Regione, il comune di Parona e l'ARPA - Dipartimento provinciale di Pavia;

12. di determinare in € 1.252.367,77 l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la ditta deve prestare a favore della Regione Lombardia ai sensi della d.g.r. n. 45274/99 relativa a:

- messa in riserva di 1.500 mc di rifiuti speciali non pericolosi già idonei per essere direttamente alimentati alla seconda unità di termoutilizzazione, pari a € 23.235,00;

- impianto avente una potenzialità annua di 180.000 t, pari a € 98.126,81;
- deposito preliminare di 4.900 mc di rifiuti speciali non pericolosi, pari a € 759.157,00;
- II linea termoutilizzazione pari a € 371.848,96;

la fidejussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 45274/99, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/00 e 5964/01;

13. di disporre che, ai fini degli adempimenti di cui al punto 11, il presente atto venga comunicato a mezzo raccomandata A.R. al soggetto interessato, trasmettendone copia alla Provincia di Pavia, al comune di Parona, all'ARPA - Dipartimento provinciale di Pavia ed all'U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente;

14. di dare atto che la mancata presentazione della fidejussione di cui al punto 11, entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 45274/99, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto con la d.g.r. sopracitata, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055/00 e 5964/01;

15. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato, subordinatamente all'accettazione della fidejussione di cui al punto 11;

16. di disporre che il presente decreto venga pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
servizi di pubblica utilità:
Paolo Alli

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

ALLEGATO A

Ditta: Lomellina Energia s.r.l.

Sede legale: via S. Caboto n. 1 - Corsico (MI).

Sede impianto: Cascina Scocchellina - Località Cavo dei Dossi - Parona (PV).

II LINEA: DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DELL'IMPIANTO

1.1 L'impianto è autorizzato a ritirare, stoccare e trattare i seguenti rifiuti speciali non pericolosi, provenienti da attività artigianali e commerciali, insediamenti industriali, così catalogati e classificati come dal C.E.R. ai sensi della decisione 2000/532/CE come modificata dalle decisioni 2001/118/CE, 2001/119/CE e 2001/573/CE:

020103 - 020104 - 020107 - 020199 - 020203 - 020299 - 020304 - 020399 - 020499 - 020501 - 020599 - 020601 - 020699 - 020704 - 020799 - 030101 - 030105 - 030199 - 030301 - 030307 - 030308 - 030399 - 040108 - 040109 - 040199 - 040209 - 040221 - 040222 - 040299 - 070299 - 090108 - 120105 - 120199 - 150101 - 150102 - 150103 - 150104 - 150105 - 150106 - 150109 - 150203 - 160103 - 170201 - 170203 - 170604 - 180104 - 190501 - 190502 - 190503 - 190599 - 191002 - 191201 - 191203 - 191204 - 191207 - 191208 - 191210 - 191212;

i rifiuti di cui sopra, codificati con i codici generici ...99, possono essere ritirati solo se gli stessi sono riconducibili a quelli individuati dal punto 1.1.1. della d.c.i. 27 luglio 1984;

1.2 la potenzialità annua della seconda linea di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi è pari a 180.000 tonnellate;

1.3 lo stoccaggio dei rifiuti in ingresso è così organizzato:

- i rifiuti speciali non pericolosi da destinare al trattamento, vengono scaricati sia nella nuova fossa di ricevimento, adiacente all'esistente, avente una capacità pari a 1.000 mc che nel nuovo edificio di progetto avente una capacità massima di deposito pari a 3.900 mc;
- i rifiuti speciali in ingresso, già idonei per essere direttamente alimentati alla seconda unità di termoutilizzazione, vengono stoccati presso l'edificio dei rifiuti derivanti dalle sezioni di pretrattamento per un volume massimo pari a 1.500 mc;

lo stoccaggio dei rifiuti speciali derivanti dal trattamento depositati in attesa del loro successivo avvio ad impianti di smaltimento e/o recupero viene effettuato in conformità a quanto già disposto dalla d.g.r. n. 6/47566 del 29 dicembre 1999;

1.4 la II linea di trattamento, recupero e valorizzazione energetica, mediante termoutilizzazione, di rifiuti speciali non pericolosi è costituita dalle seguenti nuove opere:

- realizzazione, in adiacenza all'esistente fossa di ricevimento dei rifiuti per la I linea, di una nuova fossa per il ricevimento dei rifiuti speciali da trattare per un volume di 1000 mc;
- realizzazione di un nuovo edificio per il deposito preliminare dei rifiuti speciali in ingresso da trattare per un volume massimo di 3.900 mc;
- installazione della IV linea di selezione con le stesse caratteristiche delle 3 esistenti;
- installazione di un III mulino secondario con le stesse caratteristiche dei 2 esistenti;
- realizzazione della II linea di termoutilizzazione costituita da forno a letto fluido circolante, turbogeneratore, linea abbattimento fumi e camino.

2. Prescrizioni

2.1 Le operazioni di messa in riserva e/o di deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36;

2.2 prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante acquisizione di idonea certificazione riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati (formulario di identificazione e/o risultanze analitiche); qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito, in tal caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;

2.3 qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;

2.4 i prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate previste o dichiarate nella relazione tecnica;

2.5 le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;

2.6 qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;

2.7 gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/99 e dalla l.r. 62/85 e loro successive modifiche ed integrazioni;

2.8 ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia, al comune ed all'ARPA competenti per territorio;

2.9 nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee dei rifiuti;

2.10 lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi decadenti dalle operazioni di smaltimento deve rispettare quanto prescritto al punto 4.1 della deliberazione 27 luglio 1984 del C.I. ex art. 5 d.P.R. 915/82;

2.11 le scorie decadenti dalla camera di combustione devono essere tenute separate dai residui decadenti dall'impianto di depurazione fumi;

2.12 la camera di combustione deve essere gestita nel rispetto di quanto contenuto alla lettera G dell'allegato 1 del d.m. 503/97;

2.13 l'alimentazione dei rifiuti al forno durante gli avvia-

menti e/o transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura in camera di post-combustione sia stata portata a 850°C mediante l'utilizzo del combustibile ausiliario;

2.14 nella camera di post-combustione deve essere controllata in continuo la temperatura in una posizione schermata rispetto alla zona radiante della fiamma posta nell'ultimo quarto della camera;

2.15 la temperatura di esercizio nell'ultimo quarto deve essere > 850°C e deve essere misurata nella parete interna della camera di combustione o vicino ad essa;

2.16 tutti i parametri operativi, dal punto 2.14 al punto 2.17, devono essere regolati in continuo, memorizzati e collegati ad un sistema di allarme;

2.17 le fermate dell'impianto, a seguito di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria o causate da emergenze, guasti o malfunzionamenti, devono essere immediatamente comunicate agli enti territorialmente competenti al controllo, così come deve essere comunicata la notizia del riavvio dell'impianto stesso;

2.18 in caso di superamento dei valori limite della qualità dell'aria nelle stazioni fisse di monitoraggio la Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti atti alla limitazione delle emissioni in atmosfera;

2.19 dovrà essere effettuata, almeno una volta all'anno e per un intervallo di osservazione adeguato (non inferiore a sette giorni consecutivi), una campagna di monitoraggio, da concordarsi con gli organi competenti, volta a:

- a) misurare l'inquinamento effettivamente prodotto dall'impianto e l'eventuale rilascio di composti volatili odoriferi nell'area di impatto;
- b) stabilire eventuali correlazioni con le centraline fisse;
- c) verificare l'aderenza dei valori misurati con quelli simulati con i modelli matematici utilizzati nell'ambito dello studio d'impatto ambientale.

3. Piani

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Il soggetto autorizzato dovrà provvedere al ripristino finale ed al recupero ambientale dell'area in caso di chiusura dell'attività autorizzata. Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto, devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente. Le modalità esecutive del ripristino finale e del recupero ambientale dovranno essere attuate previo nulla osta della Provincia territorialmente competente, fermi restando gli obblighi derivanti dalle vigenti normative in materia. Alla Provincia stessa è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia fidejussoria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

ALLEGATO B

1. IDENTIFICAZIONE DELLA DITTA

Ragione Sociale: Lomellina Energia s.r.l.

Indirizzo unità operativa: via vecchia vicinale per Vigevano, località Cascina Scocchellina - 27020 Parona (PV)

Fascicolo: 24589/59675/99

Settore di appartenenza: industria

Attività: smaltimento e recupero RSU/RSAU

Personale impiegato: 80 a regime

La ditta chiede di essere autorizzata ai sensi del d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 alla costruzione di una nuova linea per rifiuti speciali aggiuntiva a servizio dell'impianto esistente per smaltimento e recupero di RSU e RSAU. Il quantitativo di rifiuti già autorizzato è di 200.000 t/anno mentre quello oggetto del presente ampliamento è di 180.000 t/anno.

La potenza elettrica netta prodotta dalla nuova unità di termovalorizzazione sarà di 16 Mwe.

2. PRODOTTI E MATERIE PRIME

2.1 Materie prime

Rifiuti speciali (aggiuntive) t/anno 180.000

2.2 Prodotti

2.2.1 *Da sezione di preselezione e trattamento rifiuti speciali come aggiuntivi rispetto all'attuale*

- Sovvallo Combustibile da Rifiuto (SCR): t/anno 135.500
- Materiali metallici: t/anno 6.480
- Frazione Organica Stabilizzata (FOS): t/anno 20.470
- Inerti da selezione: t/anno 8.410
- Perdite di processo: t/anno 9.140

2.2.2 *Da sezione di termovalorizzazione dell'SCR come aggiuntivi all'attuale*

- Energia elettrica netta esportata alla rete ENEL a 11 kV: MWe 16
- Ceneri di fondo ed inerti di caldaia: t/anno 12.540
- Ceneri leggere inertizzate: t/anno 16.260

2.3 Sostanze in deposito

Aggiuntive rispetto all'attuale Unità di preselezione

- Rifiuti speciali: m³ 1000 (fossa) + m³ 3900 (nuovo edificio)
- SCR: m³ 1500

Unità di termovalorizzazione

- Ceneri leggere: m³ 600
- Ceneri pesanti: (scorie) m³ 35

3. DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO

Il processo proposto per la nuova linea è identico all'impianto esistente, e consiste nella selezione e nel trattamento dei rifiuti speciali, per la separazione delle diverse componenti, nella successiva termovalorizzazione della frazione combustibile (SCR - Sovvallo Frazione Combustibile), e nella stabilizzazione dalle frazioni organiche presenti nel sottovaglio (Frazione Organica Stabilizzata - FOS), previa raffinazione e separazione degli inerti e dei metalli.

A regime, la sezione di produzione di SCR avrà una capacità aggiuntiva disponibile per il trattamento di 180.000 t/anno di rifiuti speciali conferiti all'impianto.

Tale incremento sarà dedicato da rifiuti speciali non pericolosi e da impianti di separazione meccanica.

L'unità di selezione opererà 7 giorni settimana (invece dei 6 previsti a monte dell'ampliamento), su 2 turni giornalieri della durata di 8 ore (invece delle 7 previste a monte dell'ampliamento). Per ciascun turno sono previste 7 ore di funzionamento effettivo delle macchine e 1 ora ripartita tra pulizia delle linee e tempi morti. Conseguentemente, l'unità opererà per circa 5100 ore/anno.

L'impianto di combustione dei rifiuti opererà 7 giorni la settimana, su 3 turni giornalieri della durata di 8 ore, salvo i periodi di manutenzione programmata e d'indisponibilità dell'impianto, con un fattore di disponibilità (atteso) di circa 8000 ore/anno.

Di seguito sono descritte le modifiche da apportare alle varie sezioni dell'impianto, in seguito alla realizzazione della linea aggiuntiva.

3.1 Stoccaggio e ricezione rifiuti speciali

3.1.1 Fossa ricezione

La ricezione dei rifiuti speciali avverrà in un nuovo settore creato nella fossa esistente, la cui capacità utile verrà aumentata di circa 1.000 m³. Parimenti la cubatura dell'edificio di ricezione sarà ampliata di circa 16.000 m³. La portata dell'aria aspirata dalla fossa sarà aumentata di 21.000 m³/h. L'aria aspirata verrà utilizzata nella sezione di compostaggio e quindi inviata ai biofiltri. Il bilancio dell'aria da trattare, verrà assicurato riducendo l'ingresso di aria fresca nella sezione di stabilizzazione, a fronte dell'incremento di aria proveniente dalla zona di ricezione dei rifiuti.

3.1.2 Nuovo edificio di stoccaggio

Per la gestione dei rifiuti speciali, verrà inoltre costruito un edificio separato per lo stoccaggio dei rifiuti medesimi, collegato all'edificio di selezione tramite nastri. Il rifiuto verrà scaricato a terra, e quindi movimentato verso i nastri convogliatori con mezzi meccanici. È previsto un sistema di aspirazio-

ne dell'aria presente all'interno per il controllo degli odori per circa 45.000 m³/h a fronte di un volume dell'edificio di 22.000 m³.

3.2 Triturazione primaria rifiuti speciali

La linea aggiuntiva prevede l'affiancamento di un mulino a coclea chiuso analogo ai 3 esistenti, con medesima capacità di 25,6 t/h, dotato di separatore magnetico a valle per la separazione del ferro.

3.3 Vagliatura

La linea aggiuntiva prevede l'affiancamento di un vaglio rotante chiuso analogo ai 3 esistenti, con medesima capacità di 25,6 t/h per separare il sottovaglio in prevalenza di natura organica dal sovvallo a più alto potere calorifico. La triturazione primaria e la vagliatura avvengono nel capannone esistente contiguo all'edificio di ricezione e stoccaggio, la cui volumetria non viene modificata, come pure quindi la portata di aria proveniente da tale locale, che come per l'edificio contiguo verrà utilizzata nel reattore di compostaggio e quindi trattata con biofiltro.

3.4 Triturazione secondaria sovvallo e produzione SCR

Per la produzione dell'SCR, la linea aggiuntiva prevede l'affiancamento di un mulino a martelli chiuso e ubicato in edificio bunkerizzato, aggiuntivo ai due esistenti, con medesima capacità di 37 t/h. L'SCR così prodotto verrà inviato direttamente ai sistemi di alimentazione della II unità di termovalorizzazione o stoccato temporaneamente nell'edificio di stoccaggio SCR, che verrà ampliato per rispondere alle nuove esigenze dell'impianto. Anche nella sua nuova configurazione, lo stoccaggio SCR verrà mantenuto in leggera depressione per limitare la fuoriuscita di eventuali odori mediante i ventilatori che iniettano in caldaia l'aria secondaria, sebbene l'SCR in quanto pretrattato non dovrebbe emetterne. La volumetria complessiva dell'edificio al termine dei lavori di ampliamento aumenterà di 9.500 m³. La portata d'aria estratta dall'edificio aumenterà di circa 32.000 m³/h.

3.5 Stabilizzazione frazione organica

Per il sottovaglio prodotto dalla linea aggiuntiva, l'edificio di compostaggio esistente non verrà modificato, in quanto verrà utilizzata la capacità residua dell'edificio e delle macchine esistenti, che sono state progettate con una certa ridondanza rispetto alle esigenze dell'impianto nella sua attuale configurazione.

Il trattamento dell'aria verrà effettuato tramite il sistema di trattamento esistente, basato su lavaggio ed umidificazione, prima di essere inviata al biofiltro.

3.6 Termovalorizzazione

Una nuova unità di termovalorizzazione verrà realizzata in affiancamento a quella esistente, utilizzando la stessa tecnologia del «letto fluido circolante».

A tale scopo sarà dotata di un combustore a letto fluido circolante, costituito da sabbia silicea e ceneri mantenute in circolazione e sospensione dall'aria di combustione, con una temperatura operativa compresa fra 850 e 900 °C a pressione atmosferica.

3.6.1 Caratteristiche e quantità combustibile

A regime, la nuova linea avrà una capacità di trattare 135.500 t/anno di SCR (16,9 t/h) ad un potere calorifico fra 3.050 e 4.000 kcal/kg.

L'alimentazione del combustibile avverrà tramite sistema meccanico automatizzato, alimentato da nastri trasportatori.

Le caratteristiche medie attese dell'SCR sono:

Elemento	Valore caratteristico	U.d.M.
PCI (2)	3050	kcal/kg
Ceneri	13.5	%
Umidità	28.5	%
Cloro	0.6	%
Zolfo	0.1	%
Inerti non fluidizzabili (1)	2	%

Elemento	Valore caratteristico	U.d.M.
Pezzatura	98	% < 90 mm
Note:		
(1) Si definiscono «inerti non fluidizzabili» le particelle solide non combustibili aventi diametro superiore a 12,7 mm e densità superiore a 2880 kg/m ³ .		
(2) Il potere calorifico dell'SCR potrà variare fra 2500 e 4000 kcal/kg. Il sistema di controllo della caldaia interviene nella regolazione della portata di SCR al variare del PCI, in modo da mantenere costante l'input termico alla caldaia stessa.		

3.6.2 Sezione di combustione

L'aria primaria, preriscaldata in scambiatori con vapore, tiene in sospensione la fase densa che quando è espansa è alta circa 2 m. L'aria primaria di fluidificazione, viene distribuita con una griglia raffreddata dai tubi d'acqua per la produzione del vapore. Il tempo complessivo di permanenza della miscela gas/solidi, inteso come rapporto tra il volume della zona di combustione primaria e secondaria e la portata dei fumi è di almeno 3 sec.

La camera di combustione è dotata di un bruciatore esterno di avviamento a gas con potenzialità di 9,6 Gcal/h. Esistono altri bruciatori inseriti in caldaia con una potenzialità complessiva pari alla capacità termica di progetto della caldaia, per le fasi di avviamento. Gli inerti, tramite il movimento nel letto sono avviati verso lo scarico sul fondo del letto. Lo scarico avviene in discontinuo, il materiale è raffreddato ad aria che viene poi utilizzata come aria comburente. Il materiale più fine separato per vagliatura viene rimesso in ciclo. Sopra il letto è iniettata l'aria secondaria a due differenti livelli per la fase di postcombustione. Dopo l'ultima iniezione di aria secondaria è disponibile un volume di 340 m³ per cui il tempo di permanenza è superiore a 2 secondi (escluso il ciclone) con una temperatura non inferiore a 850°C.

Le pareti del combustore sono circondate da tubi d'acqua schermati da refrattario per tutta la zona di combustione e postcombustione.

La portata d'aria sarà regolata automaticamente dal sistema di controllo in modo da mantenere sempre il contenuto di ossigeno nei fumi sopra la soglia del 6% in volume su base umida.

- Dimensioni del combustore: di forma prismatica, con superficie interna rettangolare 18,9 m² ed altezza interna 30 m
- capacità di combustione SCR: t/h 18,7
- capacità termica: Gcal/h 58
- pari a: MWt 67,4
- vapore (63 bar e 443 °C): t/h 83
- portata aria: Nm³/h 98.200
- pari a: t/h 125,0
- eccesso d'aria (di progetto): % 60
- eccesso d'aria (operativo): % 50
- portata fumi (operativo): Nm³/h 111.000
- pari a: t/h 141.000
- portata max (di progetto): Nm³/h 114.000
- pari a: t/h 145.000

3.6.3 Sezione di recupero termico

I fumi sono depolverati in un ciclone caldo costituito da tubi membranati nei quali passa vapore. I tubi sono puliti a percussione. I fumi depolverati entrano nella sezione convettiva della caldaia comprendente banchi di generazione del vapore, di surriscaldamento, dove vengono raffreddati fino a 200°C. I banchi sono racchiusi in pareti membranate raffreddate con circolazione di vapore.

Si produce vapore surriscaldato a 443°C ed alla pressione di 63 bar assoluti.

3.7 Ciclo termico

Il vapore surriscaldato prodotto dalla nuova unità di termovalorizzazione viene inviato in un nuovo gruppo turbina-generatore di energia elettrica, aggiuntivo analogo a quello esistente (turbina di tipo a condensazione con estrazioni multiple con produzione di vapore a media e bassa pressione).

Turbina

- portata vapore: t/h 82,9
- pressione: bar 62,3
- temperatura: °C 440
- pressione allo scarico: mbar a 100
- potenza elettrica lorda: MWe 19
- potenza elettrica netta: MWe 16
- tensione alternatore: kV 11

Per gestire la condensazione del vapore del nuovo ciclo termico è previsto un condensatore ad aria analogo a quello esistente.

Condensatore ad aria

- calore scambiato: Gcal/h 31,1
- superficie di scambio: m² 92.900

3.8 Depurazione fumi

La depurazione fumi della nuova caldaia sarà effettuata con una linea analoga a quella presente nell'impianto esistente, attraverso una torre di condizionamento, un reattore a secco con sorbente basico, previsto come circa 400 kg/h di calce idrata, e con aggiunta di 11 kg/h di carbone attivo, pari a circa 100 mg/Nmc sui fumi trattati. L'obiettivo di questa unità è la rimozione degli inquinanti acidi e dei microinquinanti. Segue un filtro depolveratore a maniche in feltro agugliato in rytonrastex con grammatura di circa 550 g/mq, suddiviso in quattro compartimenti intercettabili. Ogni comparto ha una tramoggia di scarico. La velocità di filtrazione è di circa 1 m/min (su 3 compartimenti). Il filtro è coibentato.

Dati geometrici del filtro:

- n. celle: 4
- lunghezza: m 17,2
- altezza: m 12,1
- larghezza: m 5,6
- numero maniche: 1.200
- superficie: m² 3.500
- velocità filtrazione: m/min 1
- pulizia: impulso d'aria.

4. EMISSIONI

4.1 Punti di emissione

Tutti gli edifici relativi alle diverse fasi sono chiusi e aspirati e le portate captate sono inviate o alle fasi successive o agli impianti di abbattimento.

	Volumi (mc)	Portata (Nmc/h)	Numeri ricambi/h	Destinazione
Nuovo Edif. Stoccaggio	22.000	70.000	2	Biofiltro (E4)
Edificio fossa	32.000	64.000	2	Edificio selezione
Edif. Selezione rifiuti				In parte a edif. Mulini e in
Giorno	30.000	67.000	2,2	Parte a edif. stabilizzazione
Notte	30.000	50.000	1,7	
Edificio stabilizzazione	55.000	192.000	3,5	Biofiltro (E4)
Edificio mulini	3.200	34.000	> 10	Edif. Stabilizzazione
Edificio stoccaggio SCR	9.500	32.000	3,4	Caldaia (E1/2)

I punti di emissione aggiuntivi dell'impianto sono tre e sono relativi al nuovo camino (E1/2) ed ai nuovi silos di stoccaggio dei reagenti (E2/2, E3/2) e delle ceneri. Il biofiltro esistente (E4) non verrà modificato dal punto di vista impiantistico. Tuttavia, a seguito dell'ampliamento vi sarà una modifica quantitativa delle emissioni rispetto alla situazione attuale.

4.1.1 Camino

- Punto di emissione: E-1/2
- Portata massima operativa: Nm³/h 115000
- Portata di progetto del ventilatore: Nm³/h 142000
- Temperatura dei gas: °C 135
- Ore operative: h/anno 8.000

Dati geometrici del punto di emissione

- Altezza: m 100
- Diametro allo scarico: m 2,1

- Sezione di scarico: m² 1,9
- Velocità allo scarico: m/s 15

Contenuto di inquinanti

I valori attesi di emissione, riportati nella tabella di seguito allegata rispetteranno i limiti del d.m. 503 del 19 novembre 1997.

Tutti i valori sono espressi in mg/Nmc di fumi secchi, riferiti all'11% di O₂.

		D.M. N. 503/97	
		Media oraria	Media giornaliera
Polveri totali	mg/Nm ³	30	10
SO ₂	mg/Nm ³	200	100
NO _X	mg/Nm ³	400	200
HCl	mg/Nm ³	40	20
HF + HBr	mg/Nm ³	4	1
CO	mg/Nm ³	100	50
Sostanze organiche volatili (1)	mg/Nm ³	20	10
Cd + Tl	mg/Nm ³	0,05 (2)	
Hg	mg/Nm ³	0,05 (2)	
Nichel	mg/Nm ³	-	
Altri metalli (3)	mg/Nm ³	0,5 (2)	
Diossine (4)	mg/Nm ³	0,1 (6)	
I.P.A. (5)	mg/Nm ³	0,01 (6)	
P.C.B.	mg/Nm ³	-	

Note:

- (1) Espresse come carbonio organico totale
- (2) Periodo di campionamento pari a 1 hr.
- (3) Come somma di Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V e Sn
- (4) In termini equivalenti; si veda la tabella di tossicità di seguito allegata

Tabella delle tossicità equivalenti di diossine e furani

Sostanza	Tossicità equivalente
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD)	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,7,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD)	0,01
Octaclorodibenzodiossina (OCDD)	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF)	0,1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,05
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF)	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF)	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF)	0,01
Octaclorodibenzofurano (OCDF)	0,001

- (5) come somma di benz[a]antracene, dibenz[a,h]antracene, benzo[b]fluorantene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, dibenzo[a,o]pirene, dibenzo[a,h]pirene, dibenzo[a,j]pirene, dibenzo[a,l]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene
- (6) Periodo di campionamento pari a 8 hr.

Sistema di abbattimento inquinanti

Torre di condizionamento

- Temperatura fumi entranti: 150°C
- Temperatura fumi uscenti: 135°C
- Portata acqua: 1,3 t/h
- Altezza: 3,2 m
- Diametro: 5,5 m

Reattore

Efficienza di abbattimento

- HCl: 99,5%
- SO₂: 90,0%
- Altezza: 23,6 m
- Diametro: 4,7 m
- Dosaggio reagenti
- Calce: 550 kg/h
- Carboni attivi: 10 kg/h

Filtro a maniche

- n. celle: 4
- n. maniche: 1200
- Materiale: ryton/rastex
- Superf. filtrante: 3.500 mq
- Velocità filtrazione: 1 m/min
- Lunghezza: 17,2 m
- Larghezza: 5,9 m
- Altezza: 12,9 m

4.1.2 Silo calce

- Punto di Emissione: E2/2
- Portata di progetto del ventilatore: Nm³/h 1000
- Temperatura dei gas: °C ambiente
- Ore operative: h/anno < 1.000

Dati geometrici del punto di emissione

- Altezza dal suolo: m 23

Contenuto di inquinanti

- Polveri: mg/Nm³ 10

Sistema di abbattimento inquinanti: filtro a maniche

- superficie filtrante: m² 15
- velocità di filtrazione: m/min 1,1
- sistema di pulizia filtro: aria compressa

4.1.3 Silo carbone attivo

- Punto di Emissione: E3/2
- Portata di progetto del ventilatore: Nm³/h 1000
- Temperatura dei gas: °C ambiente
- Ore operative: h/anno < 1.000

Dati geometrici del punto di emissione

- Altezza dal suolo: m 8

Contenuto di inquinanti

- Polveri: mg/Nm³ 10

Sistema di abbattimento inquinanti: filtro a maniche

- superficie filtrante: m² 15
- velocità di filtrazione: m/min 1,1
- sistema di pulizia filtro: aria compressa

4.1.4 Biofiltro (coperto)

- Punto di Emissione E4

CASO A:

- Portata massima operativa (senza stoccaggio nuovo edificio): m³/h 192000

CASO B:

- Portata massima operativa (con stoccaggio nuovo edificio): m³/h 262000
- Temperatura dei gas: °C ambiente
- Ore operative: h/anno 8.000

Dati geometrici del punto di emissione

- Numero vasche: 2
- Dimensioni di ciascuna vasca:
- Lunghezza: 45 m
- Larghezza: 15 m
- Altezza del cumulo: 2,5 m

Contenuto di inquinanti

Il contenuto di inquinanti, riportato nella tabella di seguito allegata, è in accordo alla delibera autorizzativa dell'impianto esistente.

Parametro	Concentrazione, mg/Nm ³
VOC (come C)	5
NH ₃ e ammine (come NH ₃)	10
Zolfo ridotto	1
Particolato	10
HCl	10
Altri acidi alogenidrici	1
Composti azotati (come HNO ₃)	5

Sistema di abbattimento inquinanti: biofiltro

- Volume del cumulo: 3350 m³

- Superficie filtrante: 1350 m²

	CASO A (senza stoccaggio nuovo edificio)	CASO B (con stoccaggio nuovo edificio)
--	--	--

Carico del filtro	57,3 m ³ /m ³ h	78,2 m ³ /m ³ h
-------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Velocità superficiale	142,2 m ³ /m ² h	194 m ³ /m ² h
-----------------------	--	--------------------------------------

Tempo di contatto	62,8 s	46,0 s
-------------------	--------	--------

I parametri di dimensionamento e le concentrazioni di inquinanti sono in accordo con quanto specificato dalla delibera della Giunta Regionale n. 7/12764 del 16 aprile 2003 «Linee guida relative alla costruzione ed all'esercizio degli impianti di produzione compost».

4.2 Monitoraggio delle emissioni in atmosfera

Prima dell'emissione al camino, i fumi di combustione depurati saranno assoggettati a campionamento ed analisi per la verifica del rispetto dei limiti di emissione e per consentire, ove necessari, tempestivi interventi correttivi delle condizioni di marcia dell'unità di combustione, nel caso l'analisi dei fumi indichi una deriva dai valori ottimali di emissione.

L'impianto sarà pertanto provvisto di un sistema di controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri, degli ossidi di azoto e zolfo, dell'acido cloridrico, della temperatura nell'effluente gassoso e della temperatura nella camera di combustione. Saranno altresì monitorati tutti gli altri inquinanti prescritti dalle norme.

Per quanto riguarda i valori di concentrazione a terra delle sostanze emesse, a valle della dispersione atmosferica, il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente (d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203) sarà verificato per mezzo delle centraline di rilevamento già esistenti intorno all'impianto.

Infatti sono state installate, a cura di Lomellina Energia, tre centraline, ciascuna dotata di campionatori automatici ed analizzatori, per la determinazione dei principali inquinanti.

Inoltre è prevista una quarta centralina dotata di apparecchiature di rilevazione dei dati meteorologici per la determinazione di:

- direzione del vento
- velocità del vento al suolo
- temperatura
- pressione atmosferica

La localizzazione delle centraline terrà conto dei seguenti fattori:

- calcoli di ricaduta eseguiti a seguito dello studio dispersione assiale.
- condizioni meteorologiche della zona.
- possibilità di alimentazione elettrica.

Da ciascuna centralina, i dati rilevati saranno trasmessi ad un elaboratore centrale per l'archiviazione, la segnalazione di eventuali situazioni anomale, l'elaborazione statistica ed il trasferimento su stampante.

5. PRESCRIZIONI

Si esprime parere favorevole all'ampliamento dell'impianto con le prescrizioni di seguito riportate:

5.1. Sezione di termovalorizzazione dell'SCR

La Ditta dovrà attenersi a quanto disposto nell'allegato I.

5.2 Sezione di preselezione e trattamento rifiuti special e RSU/RSA

La Ditta dovrà rispettare le prescrizioni riportate nell'allegato II.

5.3 Prescrizioni generali

La Ditta dovrà attenersi a quanto disposto nell'allegato III.

ALLEGATO I

5.1. Sezione di termovalorizzazione dell'SCR

5.1.1. Sostanze in emissione

Polveri totali, acido cloridrico, acido fluoridrico, ossidi di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili, monossido di carbonio, idrocarburi policiclici aromatici, policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, cadmio e tallio e relativi composti, mercurio e relativi composti, metalli quali antimoni, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio, stagno e relativi composti, da operazioni di combustione;

5.1.2. Valori limite

Sono espressi in mg/Nm³ riferiti a:

- temperatura: 273 °K
- pressione: 101,3 kPa
- gas secco
- tenore di O₂ nei fumi secchi: 11% in volume e riportati nella seguente tabella:

INQUINANTE	A	B	C	D
Polveri totali	10	30		
Composti inorganici del Cl espressi come acido cloridrico (HCl)	20	40		
Composti inorganici del F espressi come acido fluoridrico (HF)	1	4		
Ossidi di zolfo (come SO ₂)	100	200		
Ossidi di azoto (come NO ₂)	200	400		
Composti organici volatili espressi come carbonio organico totale (COT)	10	20		
Monossido di carbonio (CO)	50	100		
Idrocarburi policiclici aromatici (I.P.A.) come somma di: benz[a]antracene dibenz[a,h]antracene benzo[b]fluorantene benzo[j]fluorantene benzo[k]fluorantene benzo[a]pirene dibenzo[a,e]pirene dibenzo[a,h]pirene dibenzo[a,i]pirene dibenzo[a,l]pirene indeno[1,2,3-cd]pirene				0,01

INQUINANTE	A	B	C	D
Policlorodibenzodiossine (PCDD) + policlorodibenzofurani (PCDF) come somma dei valori delle concentrazioni di massa delle seguenti diossine e dibenzofurani misurate nell'effluente gassoso ciascuno preventivamente moltiplicato per il corrispondente fattore di tossicità equivalente (FTE) FTE 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) 1 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) 0,5 1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina (HxCDD) 0,1 1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina (HpCDD) 0,01 Octaclorodibenzodiossina (OCDD) 0,001 2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano (TCDF) 0,1 2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,5 1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano (PeCDF) 0,05 1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano (HxCDF) 0,1 1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano (HpCDF) 0,01 - Octaclorodibenzofurano (OCDF) 0,001				0,1 × 10 ⁻⁶
Cadmio e tallio e loro composti espressi come cadmio e tallio (Cd + Tl)			0,05	
Mercurio e suoi composti (Hg)			0,05	
Metalli e loro composti espressi come Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Sn			0,5	
A: valore medio giornaliero B: valore medio orario C: valore medio della somma degli inquinanti indicati, rilevato per un periodo di campionamento di 1 ora D: valore medio della somma degli inquinanti indicati rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore				

5.1.3. Impianti di abbattimento

5.1.3.1. Camino

- Il camino dovrà rispettare i seguenti requisiti minimi:
- Altezza geometrica del punto di emissione: 100 metri
- Velocità fumi > 15 m/s al carico massimo continuo
- Temperatura fumi allo scarico > 100 °C

5.1.3.2. Sili stoccaggio reagenti

5.1.3.2.1. sostanze in emissione polveri

5.1.3.2.2. valori limite e sistemi di abbattimento

la CMA (concentrazione massima ammessa) delle polveri in uscita è pari a 10 mg/Nm³.

Il valore si intende rispettato se i sili sono dotati di un sistema di depolverazione a maniche di tessuto con grammatura maggiore di 350 gr/m² e velocità di filtrazione minore di 1,5 m/min

5.1.3.2.3. prescrizioni sulla linea di combustione

- Lo stoccaggio dell'SCR deve essere effettuato in un reparto chiuso, tenuto in depressione l'aria aspirata deve essere convogliata nel forno come aria comburente. All'esterno non devono essere avvertiti odori molesti.
- L'alimentazione dell'SCR al forno durante gli avviamenti e/o transitori deve essere effettuata solo dopo che la temperatura del letto fluido in camera di combustione e nella zona sovrastante di postcombustione, sia stata portata a regime mediante il combustibile ausiliario.
L'SCR al momento della alimentazione deve essere portato in condizioni il più possibile costanti ed omogenee come composizione e dimensione. A questo fine deve essere installato, oltre al sistema di triturazione, un sistema di dosaggio-alimentazione automatico. L'impianto deve essere provvisto di bruciatore ausiliario a combustibile gassoso o liquido (zolfo max 0,3%) e di regolazione automatica del rapporto aria/combustibile.
- Il letto fluido deve essere dimensionato in modo che il volume compreso tra la sezione di alimentazione dell'SCR e la sezione dove iniziano i tubi di scambio termico non dotati

di refrattario, sia tale da garantire un tempo di permanenza di almeno 3 secondi ed i gas prodotti dalla combustione dell'SCR, dopo l'ultima immissione di aria di combustione, devono essere mantenuti in condizioni di eccesso di ossigeno libero del 6% per almeno due secondi alla temperatura di 850°C. Nella zona combustione devono essere adottati tutti i sistemi più avanzati per ottimizzare la combustione dell'SCR minimizzando nel contempo la formazione di NO_x. Si ritengono a tal fine adeguati ad esempio tra gli altri gli analizzatori dell'O₂ libero, i controlli di temperatura i sensori di fumosità e radiazioni della fiamma, in modo da ottimizzare la distribuzione dell'aria comburente.

- Tra il letto fluido (fase densa) e la sovrastante zona di postcombustione deve essere mantenuta mediante una lama d'aria, una condizione di separazione fisica attiva tra le stesse. Si deve a tal fine evitare l'instaurarsi delle condizioni che possano favorire percorsi preferenziali in particolare lungo le pareti e gli spigoli. Devono essere inseriti almeno due sensori di pressione e/o velocità posti su ciascuna linea di alimentazione dell'aria secondaria al fine di verificare che siano mantenuti i presupposti per avere condizioni fluidodinamiche nella sezione di passaggio alla zona di postcombustione tali che in ogni punto della stessa la velocità dei fumi sia > 10 m/s. In seguito alle prove di collaudo saranno fissati i parametri operativi di esercizio di pressione e/o velocità da garantire nella sezione. Il sistema di compressione aria per creare la lama di separazione deve prevedere opportune riserve al fine di garantire costanti nel tempo le condizioni fluidodinamiche tra le due camere.
Nella zona di postcombustione devono essere realizzate condizioni di ossidazione in fase omogenea.
- La struttura refrattaria della zona di postcombustione deve essere dimensionata in modo da resistere ad una temperatura continua di 1200°C in ambiente ossidante per la presenza del 6% di O₂ libero.

6. Nella zona di postcombustione deve essere controllata in continuo la temperatura in almeno tre posizioni di cui una schermata rispetto alla zona radiante della fiamma posta nell'ultimo quarto della camera. La temperatura di esercizio nell'ultimo quarto deve essere maggiore di 850°C. Dovrà essere misurata ad una distanza dalla parete possibilmente inferiore a 20 centimetri che verrà determinata in funzione dei disegni esecutivi e delle prove di collaudo.
7. Deve essere analizzato in continuo il tenore di O₂ libero in uscita dalla zona di postcombustione che deve essere maggiore del 6%.
8. Deve essere verificata la possibilità del controllo della combustione anche tramite sistemi di rilevazione della portata di aria primaria e secondaria, temperatura in zona di combustione primaria e secondaria, sistemi di controllo della portata di alimentazione.
9. Tutti i parametri chimico-fisici sopra imposti devono essere regolati in continuo, memorizzati e collegati ad un sistema di allarme.
10. Come combustibile di supporto in camera di postcombustione può essere usato oltre al metano previsto dal progetto, anche olio combustibile avente zolfo massimo inferiore allo 0,3%.
11. Il reattore di deacidificazione deve essere dimensionato in modo che il rapporto in equivalenti tra (OH)⁻/H⁺ possa raggiungere l'ordine di 3/1 e sia regolato in continuo. Il quantitativo di carbone attivo additivato deve essere di circa 100 mg di carbone per m³ di fumi. In base alla prove di collaudo dovrà essere individuato e comunicato un rapporto di esercizio in grado di garantire i limiti di emissione.
12. Il filtro a maniche deve essere a compartimenti e dimensionato in modo da ottenere una velocità di filtrazione, escludendo la sezione delle maniche in rigenerazione, inferiore ad 1 m/min. L'efficienza del filtro deve essere controllata in continuo mediante pressostati differenziali di minima e massima pressione. La rigenerazione automatica deve essere comandata in funzione delle perdite di carico nelle varie sezioni. Il dosaggio di carbone attivo per abbattere i microinquinanti deve avvenire nel rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza.
13. La linea di depurazione fumi deve prevedere la possibilità di una integrazione con ulteriori stadi (ad esempio lavaggio acido e/o denitrificatore catalitico).
14. Sul condotto di scarico devono essere installati analizzatori in continuo come sopra specificato. Con periodicità prevista dalla vigente normativa devono essere effettuate analisi di controllo per la taratura degli strumenti in continuo e per il controllo degli altri inquinanti per i quali è stato fissato un limite in emissione. I risultati devono essere trasmessi alla Regione ed agli altri enti di controllo una volta all'anno. Il sistema di monitoraggio deve essere predisposto per la trasmissione in continuo dei dati misurati e registrati al centro operativo provinciale. Il collegamento deve essere realizzato dalla ditta su richiesta della Regione o della Provincia.
15. I silos di stoccaggio dei reagenti di abbattimento devono essere dotati di filtri a maniche in grado di garantire all'emissione un valore di concentrazione delle polveri pari a 10 mg/Nm³. I filtri a maniche devono essere presidiati da un sistema di rilevazione quali il pressostato differenziale di minima collegato ad un allarme ottico e/o acustico.
16. I silos di stoccaggio delle polveri e di prodotti di reazione di deacidificazione, in caso di e-

missione diretta, devono essere dotati di filtri in grado di garantire all'emissione un valore di concentrazione delle polveri pari a 1 mg/Nm³ se tali prodotti sono classificati tossici e 0,1 mg/Nm³ se classificati molto tossici (d.lgs. n. 52/97 e successivi decreti di attuazione, d.lgs. n. 285/98 e successive norme).

5.1.4. Sistema di monitoraggio

1. Per quel che riguarda i metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni, se essi non sono espressamente indicati dall'autorità competente, ci si deve uniformare a quanto previsto alla lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97.

I sistemi di misurazione in continuo devono essere adeguati a quanto previsto dal manuale di gestione, di prossima emanazione da parte della Regione, entro i termini fissati nel manuale stesso e nel contempo collegati al centro provinciale, se già funzionante. Se il centro fosse in fase di realizzazione entro i tempi di collegamento devono essere concordati con l'ente gestore del centro stesso. Verifiche e calibrazioni secondo il manuale di gestione.

2. Devono essere misurate e registrate in continuo le concentrazioni nell'effluente gassoso di CO, polveri, COT, HCl, HF, SO₂, NO_x (come NO₂), nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica. La misurazione in continuo dell'HF può essere sostituita da misure periodiche semestrali a condizione che venga rispettato il limite dell'HCl.

3. Il sistema di analisi delle emissioni deve essere esercitato, verificato e collaudato ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal decreto 21 dicembre 1995 e decreti regionali di attuazione.

4. devono essere misurate con frequenza quadrimestrale le concentrazioni di idrocarburi policiclici aromatici, policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani, cadmio e tallio e relativi composti, mercurio e relativi composti, metalli quali antimonio, arsenico, piombo, cromo, cobalto, rame, manganese, nichel, vanadio, stagno e relativi composti e con frequenza annuale la concentrazione delle polveri relative ai silos di stoccaggio.

5. Devono essere misurati e registrati in continuo:

- temperatura dei gas nella zona di postcombustione con sistema di allarme al raggiungimento, in discesa, della temperatura di 870°C ed accensione dei bruciatori di supporto alla temperatura minima di 850°C.
- Concentrazione dell'O₂ libero all'uscita della camera di combustione.

6. I limiti dovranno comunque essere rispettati nelle più gravose condizioni di esercizio e per le portate dichiarate.

7. Per la valutazione dei risultati delle misure vale quanto previsto al punto 4 lettera C) allegato 1 del d.m. 503/97.

8. Prescrizioni in caso di avarie e malfunzionamenti

L'impianto deve essere dotato di un sistema di allarme. Le soglie di allarme sono pari all'85% dei valori limite fissati ai punti precedenti.

Qualora dalle misurazioni eseguite risulti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, un valore limite di emissione è superato, deve cessare immediatamente l'alimentazione dei rifiuti al forno e le autorità competenti (PMIP, Provincia), in assenza del collegamento al centro provinciale o per parametri non misurati in continuo, devono essere avvisate mediante Fax entro le ore 12 della prima giornata lavorativa successiva all'evento.

Gli stessi criteri valgono per l'avvenuto ripristino della completa funzionalità dell'impianto.

Il collegamento con il centro provinciale deve prevedere informazioni in tempo reale come fissato dal manuale di gestione.

5.1.5. Altre prescrizioni

Nel caso di superamento dei valori limite in emissione o di molestie olfattive la Ditta provvederà ad installare ulteriori idonei impianti di aspirazione e abbattimento.

La Ditta adotterà tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili al fine di limitare le emissioni diffuse e in particolare di odori e materiale pulverulento.

I macchinari aperti e tutti gli altri punti critici nei quali si

possa presentare la dispersione di polveri devono essere presidiati da idonei sistemi di aspirazione.

ALLEGATO II

5.2 Sezione di preselezione e di trattamento rifiuti speciali

5.2.1 Limite alle emissioni

In uscita dal biofiltro (E4)

- Ammoniaca: 5 mg/Nm³
- Acido solfidrico: 5 mg/ Nm³
- Qualità olfattiva: 200 unità odorimetriche

5.2.2 Requisiti minimi della tecnologia d'abbattimento

Caratteristiche progettuali biofiltro:

- materiale di riempimento d'origine vegetale
- tempo di contatto non inferiore a 35 secondi
- altezza minima dello strato di riempimento del biofiltro 80 cm
- altezza massima dello strato di riempimento del biofiltro 200 cm
- valore di riferimento per la portata specifica non maggiore di 100 Nm³/m²*h
- controllo dell'umidità relativa mediante sistema idoneo in continuo all'uscita del biofiltro. Tale umidità non deve essere inferiore al 90% in modo da garantire una umidità minima del materiale di riempimento del biofiltro pari al 45%. Della misurazione dell'umidità relativa dell'aria in uscita dal biofiltro non è richiesta la registrazione in continuo ma solo la evidenziazione.

Al fine di garantire una migliore efficienza di abbattimento, anche alla luce delle condizioni climatiche del sito, si prescrive la copertura del biofiltro.

5.2.3 Caratteristiche impiantistiche minime

Conferimento/Stoccaggio

- il conferimento deve avvenire in luogo chiuso con aspirazione convogliata;
- lo stoccaggio del rifiuto deve avvenire in luogo chiuso;
- lo scarico del rifiuto deve avvenire in sistemi a tenuta al fine di evitare fuoriuscite di sostanze volatili maleodoranti.

I luoghi a ciò preposti devono essere dotati di pavimentazione adeguata che faciliti la pulizia e il recupero del refluo. L'edificio deve essere chiuso con almeno 2 ricambi/ora (4 in caso di presenza di operatori all'interno) da inviare agli impianti di deodorizzazione o alla successiva fase di lavorazione del rifiuto.

Pretrattamenti: macinazione e miscelazione

L'edificio deve essere chiuso con almeno 2 ricambi/ora da inviare all'impianto di deodorizzazione o alla fase successiva. La pavimentazione deve essere costruita in materiale adeguato con facilità di pulizia e recupero del refluo. Nel caso sia prevista la presenza di operatori all'interno dell'edificio il numero di ricambi/ora deve essere almeno 4.

Biossidazione

- struttura chiusa, in depressione, con almeno 4 ricambi/ora (ove prevista la presenza di operatori interni);
- presidio ambientale dell'effluente gassoso (impianto di deodorizzazione);
- trattamento in fase aerobica;
- raggiungimento della temperatura della massa di almeno 55 °C per almeno 3 giorni consecutivi;
- indice di respirazione dinamico finale inferiore a 1.000 mg O₂/kg solido volatile*ora⁻¹;
- l'impianto deve essere dotato della strumentazione idonea al controllo dell'andamento del processo e comunque della temperatura, misurata e registrata con frequenza giornaliera;
- sistemi di raccolta di reflui liquidi;
- gruppo di continuità per la fornitura di energia elettrica per il funzionamento dei sistemi di monitoraggio.

Stoccaggio finale del materiale stabilizzato

- pavimentazione idonea alla pulizia ed al recupero degli eventuali reflui;

- sistemi di gestione atti ad evitare la dispersione eolica del materiale, prevedendo in particolare il confinamento dell'edificio, anche con strutture mobili.

Ulteriori prescrizioni

La Ditta dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse, comprese quelle provenienti dal ciclo delle acque di lavaggio e di processo.

I nastri trasportatori dovranno essere opportunamente caratterizzati al fine di evitare la dispersione delle polveri e lo spandimento del materiale grossolano trasportato.

Nel caso di superamento dei valori limite in emissione la Ditta dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari al contenimento degli stessi, ivi compresa la realizzazione di ulteriori impianti di abbattimento.

Immissioni

(da determinarsi in caso di molestie olfattive)

- valore guida espresso come azoto organico: 0,05 mg/Nmc
- valore guida espresso come composti ridotti dello zolfo: 0,01 mg/Nmc

Agenti patogeni

Per l'eliminazione del rischio all'interno dell'impianto (ambiente di lavoro) vale quanto previsto dal d.lgs. 626/94. Per l'esterno, in base alle esperienze acquisite, sembra irrilevante. Si prevede comunque l'acquisizione di un congruo numero di dati in merito alla concentrazione di miceti ed altri microrganismi per un periodo di almeno un anno al fine di monitorare l'eventuale presenza di microrganismi patogeni nelle aree circostanti l'impianto.

Tale controllo dovrà avvenire dopo la messa a regime dell'impianto e a distanze fino a 200 m da ciascun edificio con campionamenti eseguiti a 20, 50, 100, 200 m, almeno una volta alla settimana, per un periodo di almeno 30 gg ed in seguito trimestralmente a partire dalla data di messa a regime degli impianti. Le condizioni di campionamento ed analisi dovranno essere concordate con l'ARPA, tenendo conto delle condizioni meteorologiche (direzione e velocità del vento, temperatura, umidità ecc.).

ALLEGATO III

5.3 Prescrizioni e considerazioni di carattere generale

La Ditta deve fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione.

5.3.1 Riferimenti normativi

• Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili devono essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno (art. 2, d.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 punto 1, d.p.c.m. 21 luglio 1989 art. 2, comma 1, punto B ed art. 3, comma 7, d.m. 12 luglio 1990)

• Gli impianti termici o caldaie inseriti in un ciclo produttivo o comunque con un consumo di combustibile annuo utilizzato per più del 50% in un ciclo produttivo, non sono soggetti ad autorizzazione preventiva nei seguenti casi:

- 1) Impianti termici di potenzialità inferiore a 3 MW, funzionanti a metano o g.p.l.,
- 2) impianti termici di potenzialità inferiore a 1 MW, funzionanti a gasolio,
- 3) impianti termici di potenzialità inferiore a 0,3 MW, funzionanti ad olio combustibile, avente le seguenti caratteristiche:
 - zolfo ≤ 0,3% in peso
 - residuo carbonioso ≤ 10% in peso
 - nichel e vanadio, come somma ≤ 230 ppm

(d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 - d.P.R. 25 luglio 1991 - d.p.c.m. 2 ottobre 1995).

• Per quanto riguarda gli impianti di abbattimento, deve essere rispettato quanto imposto da:

- art. 3, comma 4, d.P.R. 322/71: «gli impianti di abbattimento funzionanti secondo un ciclo ad umido che comporta lo scarico, anche parziale, continuo o discontinuo delle sostanze derivanti dal processo adottato, sono consentiti solo se lo scarico liquido, convogliato e trattato in un impianto di depurazione, risponde alle norme vigenti»;

- art. 3, comma 6, d.P.R. 322/71: «i condotti di adduzione e di scarico degli impianti di abbattimento che convogliano gas, fumi e polveri devono essere provvisti ciascuno di fori di diametro 100 mm. Tali fori, situati ad una distanza non inferiore a 10 volte la massima dimensione della sezione retta da ogni restringimento o deviazione del condotto stesso, devono essere allineati sull'asse del condotto e muniti di relativa chiusura metallica»;
- art. 4, comma 4, d.P.R. 322/71: «qualunque interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dell'esercizio degli impianti industriali. Questi ultimi potranno essere riattivati solo dopo la rimessa in efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati». Di queste avarie deve essere data segnalazione alle autorità preposte al controllo.

5.3.2. Criteri di manutenzione

- Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti dovranno essere eseguite con le seguenti modalità:
 - manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi ogni 50 ore di funzionamento oppure con frequenza almeno quindicinale;
 - manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore degli impianti (libretto d'uso e manutenzione), e comunque con frequenza almeno semestrale;
 - dovranno essere in ogni caso assicurati i controlli dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi di estrazione e depurazioni dell'aria;
 - le operazioni di manutenzione dovranno essere riportate su apposito registro con la relativa data di effettuazione; tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.
 - le operazioni di manutenzione ordinaria dei sistemi di aspirazione e degli impianti di abbattimento deve essere settimanale; quella programmata, in contemporanea con le fermate prestabilite.

5.3.3. Messa in esercizio e a regime

- La Ditta deve comunicare, con un anticipo di almeno 15 giorni, la messa in esercizio degli impianti, alla Regione, al comune ed all'ARPA.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è fissato in 365 gg a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.

5.3.4. Modalità e controllo delle emissioni

- a) relativamente alle emissioni derivanti dal camino di termovalorizzazione:

Entro 15 gg dalla data fissata per la messa a regime, l'impresa comunica alla Regione, al comune ed all'ARPA i dati relativi alla emissione effettuata da tale data per un periodo continuativo di 10 giorni. Nel periodo fino alla messa a regime dell'impianto i limiti non devono essere superati del 25%. Entro 180 gg dalla data di entrata in esercizio, la ditta dovrà comunicare i referti analitici alla Regione ed agli Enti preposti al controllo.

Per i parametri di emissione misurati in continuo deve essere adottata la disciplina prevista dal decreto 21 dicembre 1995 eventualmente integrata dalla specifica norma regionale emanata in applicazione di tale decreto.

- b) Relativamente alle altre emissioni valgono le seguenti prescrizioni:

Entro 15 giorni a partire dalla data di messa a regime, ovvero entro un termine massimo di 105 giorni dalla data di entrata in esercizio degli impianti, la Ditta deve presentare i referti analitici, relativi alle emissioni generate dagli impianti, alla Regione, al comune interessato ed all'ARPA.

I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.

La ditta, qualora sia in possesso di più provvedimenti autorizzativi ai sensi del d.P.R. 203/88, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Regione, al comune interessato e agli Enti di controllo competenti per territorio.

- c) Controllo della qualità dell'aria

L'installazione della rete di centraline di monitoraggio della qualità dell'aria deve essere concordata con l'amministrazione Provinciale.

5.3.5. Metodologia analitica

- Le determinazioni degli inquinanti devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento e di analisi previste dall'art. 4 del d.m. 12 luglio 1990 (metodi UNICHIM) ovvero utilizzando altri metodi equivalenti preventivamente concordati con il responsabile dell'ARPA.

- Per quanto riguarda la determinazione delle diossine la misurazione deve essere effettuata adottando la metodologia di campionamento ed analisi CEN-EN 1948/1/2/3 approvata dalla commissione CE con provvedimento 97/283/CE del 21 aprile 1997, pubblicato sulla G.U. CEE 113/11.

- La determinazione della qualità olfattiva delle emissioni dovrà essere effettuata seguendo le metodiche disposte dall'ARPA.

- Le determinazioni degli inquinanti dovranno essere effettuate esclusivamente in relazione alle sostanze che vengono effettivamente impiegate nel ciclo tecnologico.

- I controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto.

- I risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

- concentrazione degli inquinanti espressa in mg/Nm³
- portata aeriforme espressa in Nm³/h
- la qualità olfattiva delle emissioni in unità odorimetriche
- temperatura aeriforme in °C.

Il dato di portata è inteso in condizioni normali (273° K e 101,323 kPa).

- L'accesso ai punti di prelievo deve essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti.

- I condotti di adduzione e di scarico nonché i punti di campionamento dovranno essere disposti in conformità al d.P.R. 322/71.

- I punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni.

- Ai punti di scarico dove le condizioni dei manuali UNICHIM non sono applicabili (biofiltri con scarico in atmosfera da superfici più o meno vaste) si procede in prima istanza alla misura della portata nella condotta, a monte del presidio depurativo, secondo quanto indicato dal manuale UNICHIM M422 per i flussi convogliati; la misura sarà eseguita con misuratore di velocità a ventolina in grado di apprezzare valore di 0,05 m/sec. Si annoterà la misura della portata complessiva dell'impianto. Successivamente si procederà a suddividere la superficie di scarico in subaree di 1 mq se la superficie totale è maggiore di 20 mq, di 0,5 mq nel caso opposto.

- Con lo strumento misuratore di velocità si esploreranno (eventualmente con l'ausilio di schermi per diminuire l'impatto della ventilazione ambientale) tutte le subaree individuate, seguendo le diagonali del quadrato, annotando il punto di massima velocità; la media dei valori acquisiti moltiplicata per la superficie totale non dovrà scostarsi dal valore di portata misurato a monte, per un valore maggiore del 20%.

I campionamenti della durata di 30 minuti saranno effettuati in almeno 5 punti in cui la velocità sia risultata più elevata ed in almeno 5 punti in cui la portata sia risultata minima, nelle superfici maggiori di 20 mq, in 3 punti di max e min. per superfici tra 20 mq e 5 mq; per superfici sotto i 5 mq si effettueranno 3 misure nel punto di massima e 3 misure nel punto di minima. I campionamenti saranno effettuati con l'attrezzatura prevista dai metodi UNICHIM M632 e M634. È opportuno, qualora possibile, che il riquadro dove viene effettuato il prelievo sia schermato sui lati esposti e per un'altezza di almeno 70 cm, in modo da simulare una condotta di scarico; in tal caso il punto d'ingresso dell'assorbitore verrà prolungato mediante collegamento ad un tratto di tubo silicico libero di flottare nell'effluente.

Si sottolinea che le misure debbono essere effettuate con impianto a regime.

Una prima indagine potrà essere svolta presso i punti individuati come sopra, mediante campionamenti istantanei condotti mediante fiale a 3 via da 1 litro in cui è stato effettuato precedentemente il vuoto; si prenderà in esame il parametro

ammoniaca, in considerazione della più semplice procedura analitica. Nel caso i valori di concentrazione ottenuti risultino inferiori al limite previsto, si procederà al campionamento presso n. 1 punto a portata massima e n. 1 punto a portata minima. Per la valutazione della significatività della variazione d'emissione nei casi di superfici totali fino a 5 mq si procede, secondo il test statistico di cui all'appendice 3 del metodo UNICHIM M158, alla valutazione della significatività della variazione d'emissione; per superfici superiori a 5 mq si determina il valore medio delle N misure più meno la deviazione standard secondo quanto previsto dal metodo UNICHIM M158. Il limite s'intende rispettato se il valore medio delle misure si trovasse in condizioni d'incertezza perché il valore di concentrazione così calcolato risulta o in prossimità del limite o superiore al limite, si procede al calcolo della media delle quantità assolute d'inquinante (mg/h), dividendo poi per il valore di portata complessiva calcolata dalla sommatoria delle singole portate determinate presso i riquadri di prelievo (mc/h); verrà confrontato il valore ottenuto con il valore limite.

Le misure dell'azoto organico aerodisperso devono essere effettuate in tutti i casi in cui è avvertibile un contributo odorigeno da parte dell'impianto soggetto a controllo, evitando periodi in cui siano presenti contributi odorigeni imputabili anche a pratiche agricole esercitate in loco. La misura delle immissioni deve essere effettuata all'esterno del perimetro industriale sui 4 lati; i punti di prelievo devono trovarsi a distanza orizzontale e verticale non inferiore a 1,5 m e non superiore a 3 m dal suolo o da ogni ostacolo esistente. Nel caso di presenza di contributi esterni non imputabili a pratiche agricole relativamente al parametro in questione si procederà secondo posizione opportuna rispetto alle postazioni di prelievo verrà collocata anche una stazione per la misura della direzione e della velocità del vento. Si campiona aria ambiente attraverso n. 2 assorbitori contenenti 100 ml di una soluzione acida (costituita da 5 ml di acido solforico concentrato e 500 ml di acqua distillata) al flusso di 1 litro al minuto per un tempo minimo di 8 ore. Al termine del campionamento i liquidi contenuti negli assorbitori vengono riuniti e sottoposti a determinazione del contenuto di azoto organico mediante il metodo 5030 (metodi analitici per le acque-IRSA-1994). Il limite s'intende rispettato se il valore medio delle misure effettuate nelle 4 postazioni è inferiore al valore indicato e fissato in 0,05 mg/mc (normalizzato a 25 °C e 101, 323 Kpa). Qualora venga individuata una posizione preferenziale in cui il valore analitico misurato superi il valore limite, si dovranno utilizzare le rimanenti posizioni come bianco e si dovrà procedere ad una campagna di almeno 20 giorni presso la medesima postazione al fine di accertare con completezza le fasi del processo che dà luogo ad immissioni odorigene. Nel registro dei risultati dovranno essere riportati i dati relativi all'impianto ed alle misure effettuate, compresi eventuali ipotesi di interferenza da addebitare a contributi diversi dall'insediamento.

D.G. Industria, piccola e media impresa e cooperazione e turismo

(BUR20040140)

(4.0.0)

D.d.s. 13 agosto 2004 - n. 14166

Azioni di promozione dei Consorzi Export lombardi verso i mercati esteri misura B.2.3 l.r. 35/96. Bando per l'accesso ai contributi anno 2004

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI PER LA PROMOZIONE ESTERA

Vista la l.r. 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per le imprese minori»;

Vista la l.r. 27 marzo 2000 n. 18 che apporta modifiche ed integrazioni alla normativa sopra citata con particolare riferimento agli artt. 6, 7 e 8;

Vista la l.r. 2 febbraio 2001 n. 3, con la quale è stato disposto il trasferimento della competenza ai fini della predisposizione degli indirizzi programmatici alla Giunta regionale;

Vista la d.g.r. 7/15267 del 28 novembre 2003 avente per oggetto: Approvazione delle linee di coordinamento dell'azione regionale a supporto dell'internazionalizzazione del sistema economico lombardo;

Vista la d.g.r. 7/18519 del 5 agosto 2004 avente per oggetto: L.r. 16 dicembre 1996, n. 35 «Interventi regionali per le imprese minori» aggiornamento dei criteri di attuazione relativi

vamente alle misure contemplate all'art. 2 lettera b) di cui alla d.g.r. n. 7/15267 del 28 novembre 2003 - allegato A 4.2;

Dato atto che la suddetta deliberazione demanda a successivi provvedimenti del competente dirigente della D.G. Industria PMI Cooperazione e Turismo l'emaneazione del bando per accedere ai contributi di cui al suddetto provvedimento;

Visti gli allegati A e A1 contenenti rispettivamente i criteri per l'applicazione della misura B.2.3 art. 2 lett. b) della l.r. 35/96 e la modulistica inerente la documentazione da presentare per l'accesso ai contributi regionali costituenti bando per la presentazione dei progetti di promozione anno 2004;

Vista la d.g.r. n. 15655 del 18 dicembre 2003 con la quale il dott. Giorgio Napoli è nominato Direttore Generale della Direzione Generale Industria, Piccola e Media Impresa, Cooperazione e Turismo;

Visto il decreto del Direttore Generale all'Industria, PMI, Cooperazione e Turismo n. 5847 del 21 gennaio 2004 con il quale il dott. Franco Cocquio - dirigente della Struttura Interventi per la promozione estera - sono stati assegnati i capitoli di bilancio inerenti le competenze e le funzioni della propria Struttura;

Decreta

Per i motivi espressi in narrativa,

- di approvare, in esecuzione della d.g.r. 18519 del 5 agosto 2004 gli allegati A e A1 contenenti rispettivamente i criteri per l'applicazione della misura B.2.3 art. 2 lett. b) della l.r. 35/96 e la modulistica inerente la documentazione da presentare per l'accesso ai contributi regionali costituenti bando per la presentazione dei progetti di promozione anno 2004;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia.

Franco Cocquio

ALLEGATO A

Azioni di promozione dei Consorzi Export lombardi verso i mercati esteri

Misura B2.3 - L.r. 35196 (art. 2 lett. b)

1. Obiettivi della misura

La presente misura, rivolta esclusivamente ai consorzi export e alle società consortili, è finalizzata ad incentivare le attività promozionali sui mercati esteri attraverso la realizzazione di progetti che favoriscano l'internazionalizzazione della PMI lombarda.

2. Soggetti beneficiari

Possono accedere ai contributi del presente bando i consorzi e le società consortili che:

- abbiano come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attività promozionale necessaria per realizzarla. A tali specifici scopi può aggiungersi l'importazione delle materie prime e dei semilavorati da utilizzarsi da parte delle imprese stesse;
- abbiano sede legale ed operativa in Lombardia;
- risultino in attività al 1° gennaio 2004;
- siano costituiti da 8 o più piccole e medie imprese, delle quali almeno l'80% aventi sede legale ed operativa in Lombardia. Le imprese aventi sede legale ed operativa in altre Regioni non devono comunque superare il numero di 14;
- abbiano come previsione statutaria il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento;
- abbiano il fondo consortile interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non superiori al 20% del fondo stesso;
- abbiano imprese associate:

- 1) con natura di PMI, così come definita dall'allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE per gli aiuti di Stato a favore delle PMI (GUCE L10 del 13 gennaio 2001);
- 2) con sede legale ed operativa in Lombardia;
- 3) che siano in attività ed iscritte alla CCIAA.

Tali requisiti devono essere posseduti dai consorzi, dalle società consortili e dalle imprese consorziate, *ininterrottamente* nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2004 e la data di conclusione del programma promozionale oggetto del contributo regionale di cui al successivo punto 4.